

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE TECNICO

N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC

Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"

Ai Responsabili dei Dipartimenti territoriali

Ai Responsabili dei Servizi territoriali di tutela e vigilanza

Alla Responsabile del Dipartimento Integrazione servizi ambiente e salute

Alla Responsabile dell'Ufficio affari generali e legali

Ai Responsabili dei coordinamenti tematici "Rifiuti", "Emissioni in atmosfera", "Controlli acque", "AIA-AUA"

OGGETTO: Linee guida SNPA per l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali, ex Parte VI-bis D.lgs. 152/2006 – Aggiornamento 2024

Come noto, con Delibera n. 252/2024 il Consiglio SNPA ha approvato il documento "Linee guida SNPA per l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali, ex Parte VI-bis D.lgs. 152/2006 – Aggiornamento 2024", pubblicato sul sito di SNPA al seguente indirizzo:

<https://www.snpambiente.it/snpa/linee-guida-snpa-per-lapplicazione-della-procedura-di-estinzione-delle-contravvenzioni-ambientali-ex-parte-vi-bis-d-lgs-152-2006-aggiornamento-2024/>

L'aggiornamento, che ha recepito le novità normative intervenute e i più recenti indirizzi ed orientamenti applicativi in materia, ha riguardato, da una parte, specifiche tematiche di carattere giuridico e, dall'altra, la revisione delle prescrizioni-tipo.

Rinviano all'intero documento per una lettura completa di quanto trattato, si riportano di seguito i più rilevanti temi introdotti *ex novo* o revisionati rispetto alla precedente edizione, con la sintesi delle conclusioni alle quali il Sistema nazionale è pervenuto:

- Applicabilità della procedura estintiva nel caso di reiterazioni della stessa condotta illecita da parte del medesimo contravventore (par. 1.1.8)

Si ritiene che, in linea generale, la procedura estintiva si applichi anche in caso di reiterazione, ma nei casi più complessi occorre valutare attentamente gli effetti delle violazioni reiterate sulle situazioni di danno o pericolo di danno e confrontarsi con la Procura competente.

- Devoluzione dei proventi delle sanzioni (par. 1.5.1)

Arpa Piemonte

Codice fiscale- Partita iva: 07176380017

Direzione Generale

Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO – Tel. 01119681120 – fax 01119681121 – e-mail: direzionegenerale@arpa.piemonte.it

Si dà atto delle indicazioni fornite dal MASE in ordine alle modalità di devoluzione al bilancio dello Stato degli importi dovuti ai fini dell'estinzione della contravvenzione.

Analoghe indicazioni erano già state fornite internamente ad Arpa Piemonte con nota prot. Arpa n. 17519 del 27.2.2024.

Quanto alle somme incamerate dalle Agenzie antecedentemente al 30.6.2022, le indicazioni fornite dalle linee guida SNPA risultano superate per Arpa Piemonte per effetto della l.r. 23 ottobre 2024, n. 24, che ha esteso a tali importi quanto previsto dall'art. 318-quater, comma 2, D.lgs. 152/2006 (destinazione al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte dagli organi accertatori).

- Adempimento della prescrizione asseverata e pagamento della somma in sede amministrativa nel caso di concorso di più soggetti nel reato contravvenzionale (par. 1.5.3)

Mentre l'adempimento della prescrizione da parte di uno solo dei concorrenti è da ritenersi liberatorio per tutti gli altri, il pagamento della sanzione pecuniaria deve intendersi dovuto da ciascun concorrente e pertanto il pagamento effettuato da uno solo non libera gli altri.

- Ripercussioni della Riforma Cartabia (D.lgs. 150/2022) sulla procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali (par. 1.7)

Con riferimento, in particolare, alle norme sulle notificazioni, modificate dalla Riforma Cartabia, le stesse, dal momento che riguardano gli atti del procedimento penale, sono da ritenersi non applicabili al procedimento estintivo, che è un procedimento speciale che comporta la sospensione del procedimento penale.

Pertanto, per gli atti attinenti il procedimento estintivo non è richiesta la notifica presso il difensore, prevista dall'art. 161 c.p.p. per gli atti diversi da quelli introduttivi di giudizio. D'altra parte, la nomina di un difensore non è necessaria né prevista nell'ambito del procedimento estintivo.

Rimangono pertanto valide le disposizioni sulla notificazione al contravventore, anche via PEC in caso di elezione di domicilio digitale, contenute nella Direttiva del Direttore Generale prot. n. 79055 del 1.9.2022 in materia di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale.

- Revisione delle prescrizioni-tipo (All. A)

Le prescrizioni-tipo sono state riviste, precisate e ampliate sulla base delle esperienze applicative maturate dalle Agenzie e, nei casi più rilevanti, sono state corredate da indicazioni per la verifica del danno o pericolo concreto e attuale di danno, in applicazione dei criteri guida generali per la valutazione degli effetti dei reati ambientali esplicitati nel paragrafo 1.1.5 e nel capitolo 2.

Dal momento che le linee guida SNPA sono atti diretti ad uniformare il comportamento e le prassi dei componenti del Sistema, per i quali hanno efficacia di norme interne, le indicazioni contenute nel documento in oggetto sono direttamente applicabili all'Agenzia, fatti salvi eventuali diversi indirizzi delle Procure della Repubblica di riferimento nonché esigenze di integrazioni o specificazioni derivanti dalle peculiarità dell'ordinamento regionale. Ciò considerato, e con particolare riferimento alle prescrizioni-tipo, si demanda al Dipartimento Integrazione servizi ambiente e salute, con il supporto dei Responsabili dei coordinamenti tematici, la revisione della Linea guida U.RP.G029 "L. 22 maggio 2015, n. 68: criteri di valutazione del danno o pericolo concreto ed attuale di danno ambientale e prescrizioni tipo".

Cordiali saluti.

Il Direttore Amministrativo
Avv. Roberto Giovanetti

Il Direttore Tecnico
Dott. Giovanni D'Amore

Arpa Piemonte

Codice fiscale- Partita iva: 07176380017

Direzione Generale

Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO – Tel. 01119681120 – fax 01119681121 – e-mail: direzione generale@arpa.piemonte.it